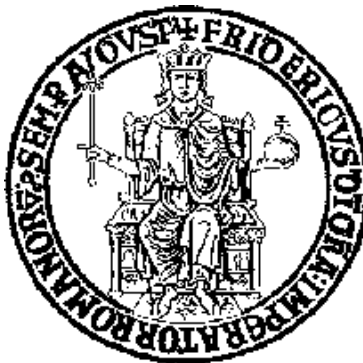


Capitolato tecnico dell'Assicurazione
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E/O VERSO PRESTATORI DI LAVORO

LOTTO 2
CIG :

Contraente



Universita' degli Studi Di Napoli "Federico II"
Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA)
C.F./P.IVA : 00876220633

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DEL RISCHIO - ATTIVITÀ ASSICURATA

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T.O.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

SEZIONE 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE 6 – MASSIMALI - LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SCHEDA DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato:

Il Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

L'Università degli Studi di Napoli Federico II che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta.

Società

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Franchigia

L'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Broker incaricato

Howden Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Costanza Arconati, 1 e Sede Operativa in Napoli, Piazza Municipio, 84, Mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005, giusto contratto rep. 10613 del 25.09.2020 avente scadenza naturale in data 09.09.2025, salva proroga contrattuale e successivo affidamento del servizio a seguito di espletamento di nuova procedura di gara.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.



Richiesta di risarcimento

1. Domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
2. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'Assicurato quale civilmente responsabile;
3. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni.

Cose

sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Danno

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danni a cose od animali.

Danni corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte ivi compreso i danni alla salute o biologici, morali, esistenziali, comunque essi siano classificati.

Danni materiali

La distruzione o il deterioramento di cose.

Limite di risarcimento

Il massimo risarcimento dovuto dalla Società.

Periodo di assicurazione

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Massimale

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni;
- I lavoratori di cui al D.lgs 81 del 15/06/2015 (Jobs Act);
- I lavoratori distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);



- Gli studenti che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti;
- I collaboratori coordinati e continuativi;
- I consulenti professionali;
- I prestatori di lavoro occasionali.

Retribuzioni lorde.

L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro.

Sentenza definitiva

Secondo la disciplina processuale del plesso giurisdizionale di afferenza.

Art. 1.2 - Descrizione del rischio - Attività assicurata

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dal Contraente/Assicurato viene nel seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, atteso che la polizza assicurativa di cui al presente capitolato esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dallo svolgimento in più sedi, anche presso terzi, dell'attività universitaria come previsto dalla normativa, dallo Statuto e da tutti i Regolamenti dell'Università, nessuna esclusa né eccettuata e comprese, altresì, le attività istituzionali che vengono svolte dall'Assicurato presso laboratori di ricerca scientifica e simili, ivi comprese le attività di sperimentazione a scopo di ricerca con esclusione della sperimentazione clinica, amministrative, didattiche, di esercitazione, di ricerca scientifica, gli studi e le attività comunque connesse, nessuna esclusa né eccettuata, oltre ad altre attività che qualsiasi Università esplica in materia di promozione socio-culturale (convegni, congressi, seminari, manifestazioni, cerimonie accademiche, ecc.), che vengono svolte dal personale docente e non docente di ogni ordine e grado, compresi il Rettore ed il Pro Rettore, i ricercatori, i dottorandi, i contrattisti, i borsisti, i collaboratori, i dottori di ricerca, gli studiosi, i cultori della materia e gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II e/o alle Scuole comunque afferenti all'Università stessa, ovunque esse siano svolte.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori (persone fisiche e giuridiche), esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o deliberare, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Le attività possono essere svolte anche tramite:

- persone: a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- tirocinanti ammessi a frequentare le strutture dell'Ateneo a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo l'assicurazione vale anche per i danni cagionati da:

- attività didattica, di formazione e di consulenza;
- organizzazione di attività di studio, di viaggi, di tirocinio, di convegni, congressi, corsi professionali, attività sportive, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, pur se autogestite, sia in Italia che all'Estero;
- attività di ricerca e di sperimentazione a scopo di ricerca, con esclusione della sperimentazione clinica;

Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato tecnico dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

- attività clinica svolta dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali;
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- organizzazione di visite guidate all'interno dell'Università;
- organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, compresa l'organizzazione di gite aziendali;
- organizzazione dei corsi e delle attività di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all'Esteri;
- adesione a progetti, accordi, e/o convenzioni di interscambio culturale, formazione e didattica, tirocinio presso enti pubblici o privati, enti universitari, istituti di ricerca, organizzazioni, aziende pubbliche o private, ordini professionali, associazioni ed altro, sia in Italia che all'Esteri, anche a mezzo di risorse esterne;
- attività di progettazione e direzione di lavori edili, nonché altre attività tecniche per la realizzazione di opere, comprese quelle aventi particolare valore artistico/culturale;
- organizzazione di concorsi interni cui possono partecipare anche elementi esterni;
- attività di ricerca, consulenza e di servizio a favore di soggetti pubblici e privati anche a mezzo di apposite risorse, strutture e personale.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione e/o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di ogni bene, mobile o immobile.

Sono comprese le attività svolte dai prestatori di lavoro del Contraente presso altri Enti o Società a seguito di comando del Contraente medesimo.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, complementari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non connesse direttamente all'attività principale

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 61° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il pagamento del premio, nonché di eventuali regolazioni e rimborsi, avviene a seguito di regolare emissione, da parte della Società, di fatture elettroniche, appositamente caricate sul sistema di interscambio del sistema di pagamenti della pubblica amministrazione. Il rifiuto della fattura per erronea determinazione di premi, regolazioni o rimborsi comporta l'interruzione dei termini di pagamento, senza sospensione della copertura, e l'obbligo di rimettere o ricaricare la fattura secondo le indicazioni della Contraente.

La Società si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legge n. 66/2014, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Art. 2.3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 240 (duecentoquaranta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R. o PEC e, comunque, il recesso avrà efficacia soltanto alla fine di ogni annualità assicurativa.

Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso da parte della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 2.10 "Produzione di informazioni sui sinistri", fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Art. 2.4 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.5 – Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con e-mail o pec.

Art. 2.6 – Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La remunerazione del Broker è a carico della società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del **9,30%(novevirgolatrentapercento)**; tale percentuale spettante al Broker potrà subire successive variazioni in vigenza di polizza, a seguito dell'affidamento del servizio in conseguenza dell'espletamento di successiva procedura di gara.

Art. 2.7 – Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- vige il principio di solidarietà fra le società coassicuratrici, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile; la delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico della Coassicuratrici.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- il pagamento dei premi sarà effettuato dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici; la Società Delegataria provvederà a rimettere il pagamento a ciascuna Coassicratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione ;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 2.8 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale dalle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 2.9 – Legittimazione

La Società dà e prende atto che:

- la presente polizza viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;
- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 2.10 – Produzione di informazioni sui sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 2.11 – Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.12 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 2.14 - Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 2.15 – Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Art. 2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 2.17 – Protocollo di Legalità

La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella

misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) oltre che nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità. In tutti i casi di risoluzione del contratto, si procederà all'incameramento della cauzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Art. 2.18 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

La società, accetta la pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo dell'offerta tecnica, in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel vigente P.I.A.O. di Ateneo, Allegato 2.3 disponibile al seguente link <https://www.unina.it/trasparenza/piao> salva motivata dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici e commerciali.

Art. 2.19 – Verifica di conformità del servizio

Ai sensi dell'art 116 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, da effettuare a cadenza annuale, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale, da espletare non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni di cui al presente contratto.

Le procedure di verifica di conformità sono effettuate direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e confermate dal responsabile del procedimento.

Art. 2.20 – Penali

Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni delle informazioni richieste all'Art. 2.10 – Produzione di informazioni sui sinistri, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo.

La Contraente potrà detrarre l'importo così calcolato dalle successive rate di premio lordo dovuto, fino al limite massimo del 10% delle stesse e fermo restando la possibilità di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 2.21 – Trattamento dei dati personali

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 2.22 - Revisione dei prezzi

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 2.1 di polizza che comportino variazione in aumento del premio

complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità.

Art. 2.23 – Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che svolgono l'attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

C) Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche;
3. ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 3.2 - Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione RCT tutti i soggetti, sia persone giuridiche che fisiche (compresi i lavoratori "con contratto di somministrazione" ai sensi del D.Lgs. 276/2003 nonché i tirocinanti) sono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte e lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO).



Pertanto i prestatori di lavoro sono considerati terzi:

- a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

Si conferma quindi che sono considerati terzi e terzi fra di loro agli effetti della garanzia R.C.T e qualora non sia operante la garanzia R.C.O.:

- il personale docente e non docente di ogni ordine e grado, il Rettore ed il Pro Rettore, i Componenti del Senato accademico, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Componenti del Consiglio degli Studenti, i Componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), i dipendenti di ogni ordine e grado anche se inviati all'estero, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, stagisti, specializzandi, tirocinanti, gli studiosi e gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Napoli Federico II e/o alle Scuole comunque afferenti all'Università stessa.

Art. 3.3 - Precisazioni di garanzia

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui all'Art. 3.4 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

- a) da proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere, dei relativi impianti destinati alla loro conduzione e delle pertinenze, senza eccezioni, compresi antenne, recinzioni, cancelli, porte, sbarre e ogni altro dispositivo simile, anche ad apertura automatica; è compresa la responsabilità derivante da conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso, inteso che la garanzia viene prestata anche in tal caso;
- b) dalla proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di beni e infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto od opera, comprese strade interne alle ubicazioni dell'Ente;
- c) dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
- d) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;
- e) da viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati;
- f) dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di / a: concorsi, convegni, seminari, tavole rotonde, fiere, mostre, esposizioni, spettacoli, feste e manifestazioni in genere, ovunque organizzate, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture impiegate e compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- g) dall'organizzazione e/o dallo svolgimento di manifestazioni e iniziative che abbiamo una valenza culturale e/o ricreativo e/o sociale, organizzate dal Contraente, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, gite, tornei e competizioni sportive;
- h) da assemblee di studenti o di dipendenti (anche se non autorizzate) sia all'interno che al di fuori dei locali dell'Assicurato, purché da parte di quest'ultimo siano state rispettate le disposizioni in materia di vigilanza;
- i) dalla proprietà o detenzione di animali in genere, compresi quelli randagi trovatisi all'interno delle strutture universitarie;
- j) da mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
- k) dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro e dello smart working;

- l) dall'utilizzo del servizio di guardiania anche armata con estensione all'eventuale uso colposo di armi;
- m) dalla proprietà e/o esercizio - a qualunque titolo - di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dalla gestione di mense e di servizi di refezione, di bar e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni in genere, da servizio di fornitura pasti alle strutture gestite, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
- n) dalla proprietà e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
- o) dalla proprietà e/o dall'uso di mezzi di trasporto non a motore in genere;
- p) dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione, fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA;
- q) da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci, incluso carico e scarico;
- r) dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso) ;
- s) da attività e lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, scavo, posa in opera.

Relativamente a lavori, attività e servizi in genere, appaltati a terzi, l'assicurazione è prestata ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se responsabili dei danni.

Art. 3.4 - Esclusioni

A. Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva Sezione 4 - Condizioni particolari, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizioni Particolari artt. 4.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell'Assicurato e 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate;
- c) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizioni Particolari artt. 4.5 Danni a cose consegnate e non consegnate, 4.6 Danni a cose in consegna o custodia e 4.7 Danni a veicoli;
- d) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Sezione 4 Condizione Particolari art. 4.8 Danni da inquinamento;
- e) alle cose oggetto di lavorazione e a quelle sulle quali o tramite le quali si eseguono i lavori.

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi;
- h) direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) derivanti da campi elettromagnetici;
- j) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- k) derivanti da ogni tipo di attività di natura medico/sanitaria, così come da ogni tipo di attività derivanti direttamente o indirettamente commessa a tale ambito;
- l) derivanti da sperimentazione clinica.

B. Sanctions Clause

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021

C. Esclusione Cyber e Data

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente si prende atto di quanto segue:

- 1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
 - 1.1 Attacco informatico o incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi attacco informatico o incidente informatico; o
 - 1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati informatici;a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.
- 2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
- 3 La presente norma sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un attacco informatico, incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente clausola la sostituisce.
- 4 Se la Società sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Art. 3.5 - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei seguenti soggetti:

- a) Rettore. Pro Rettore, componenti del Senato accademico, componenti degli Organi dei Dipartimenti (Direttore, Consiglio e Giunta), membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) tutti gli studenti, i professori, i ricercatori, i contrattisti, i cultori della materia, i dottorandi, i dottori di ricerca, i borsisti, stagisti, specializzandi, tirocinanti, gli studiosi, che collaborano, ex legge, all'attività dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e/o delle Scuole comunque afferenti all'Università stessa.
- c) tutti coloro che, conclusi gli studi, effettuano, ex legge, tirocini pratici ed esperienze presso aziende od enti;
- d) i membri delle Associazioni di Volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente, compresi i Volontari del Servizio Civile assegnati all'Ateneo;
- e) tutto il personale dipendente e non dipendente, anche se inviato all'estero, mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività, anche al di fuori delle sedi istituzionali.

Tutti i suddetti soggetti sono considerati anche terzi tra di loro.

La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi e per l'assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro. Tali massimali RCT e RCO rappresentano- anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra di loro – il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dagli studenti, dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, compresi gli stage svolti presso Aziende private, etc., svolte anche all'estero.

Art. 3.6 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 - Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta in data successiva al 31/12/2008.

La garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della
- B. garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4.2 - Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia vale anche per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

Art. 4.3 - Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

La presente estensione di garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.

Art. 4.4 - Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato ".

Art. 4.5 - Danni a cose consegnate e non consegnate

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture del Contraente, consegnate o non consegnate

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni a cose consegnate e non consegnate".

Art. 4.6 - Danni a cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, fermo restando quanto diversamente previsto dalla Condizione Particolare "Danni a cose consegnate e non consegnate", l'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere. Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni a oggetti preziosi, denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni a cose in consegna o custodia ".

Art. 4.7 - Danni a veicoli

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile.

Art. 4.8 - Danni da inquinamento

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da inquinamento".

Art. 4.9 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da interruzioni o sospensioni di attività ".

Art. 4.10 - Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di euro 1.000.000,00 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00.

Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia "Ricorso vicini / terzi", la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da incendio ".

Art. 4.11 - Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno.

E' in ogni caso confermata l'esclusione dei danni derivanti da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da cedimento o franamento del terreno ".

Art. 4.12 - R.C. personale distaccato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

Art. 4.13 - Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

Art. 4.14 - Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

Art. 4.15 – Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di prestatori di lavoro e/o Amministratori e/o collaboratori (quali a puro titolo di esempio consulenti, incaricati, preposti, appartenenti ad associazioni di volontariato, docenti/lettori e tecnici a contratto) dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Art. 4.16 – Responsabilità civile per l'attività clinica svolta dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali

A parziale deroga dell'art. 3.4 Esclusioni della Sezione 3, le garanzie prestate con la presente polizza a favore del Contraente/Assicurato sono operanti anche a titolo esemplificativo, per la responsabilità derivante agli Assicurati da tutte le attività svolte dal personale docente e non del dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali, comprese le attività di specializzazione, corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6, sotto la voce " Danni da Responsabilità civile per l'attività clinica svolta dal dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali".



SEZIONE 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro

In considerazione dell'accentrata attività di gestione del presente contratto da parte della Contraente presso l'ufficio preposto a tale titolo, in caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, la Contraente o l'Assicurato, direttamente o per il tramite del Broker, deve darne avviso alla Società, entro 45 (quarantacinque) giorni da quando l'Amministrazione Centrale della Contraente ne abbia avuto comunicazione scritta.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- abbia ricevuto comunicazione scritta dell'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- abbia ricevuto richieste di rivalsa da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione R.C.T. sia dell'assicurazione R.C.O. resta comunque fermo l'obbligo per la Contraente o l'Assicurato della comunicazione scritta ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art. 5.2 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

La Società stessa si impegna a gestire i sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell'ambito degli scoperti e/o delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze:

- in sede stragiudiziale designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso;
- in sede giudiziale, sia civile che penale, solo a richiesta del contraente.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende.

**SEZIONE 6 – MASSIMALI - SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI
RISARCIMENTO**

MASSIMALI ASSICURATI:

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):	€ 30.000.000,00.= per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.):	€ 30.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00.= per persona lesa.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Compagnia non potrà superare € 30.000.000,00.

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE PER SINISTRO	LIMITI DI RISARCIMENTO
Furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato	scoperto 10% col minimo di € 1.000,00.	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Cose consegnate e non consegnate	€ 100,00 per danneggiato	€ 1.500,00 per ciascun danneggiato, con il limite di € 100.000,00 per periodo assicurativo
Cose in consegna e custodia	€ 1.000,00	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo
Inquinamento	scoperto del 10%, col minimo di € 2.500,00	€ 15.000.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo annuo
Interruzione o sospensione dell'attività di terzi	scoperto 10% per sinistro col minimo di € 250,00= ed un massimo di € 25.000,00=	€ 15.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo
Incendio	franchigia di € 500,00=per sinistro	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo
Cedimento e franamento del terreno	Per danni ai fabbricati scoperto 10% per sinistro col minimo di € 1.500,00= per i danni a cose in genere franchigia di € 500,00=per sinistro	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo



Università degli Studi di Napoli Federico II
Capitolato tecnico dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

R.C. per l'attività clinica
svolta dal dipartimento di
Medicina Veterinaria e
Produzione Animali

scoperto 10% per sinistro col
minimo di € 500,00

10.000.000,00 per
sinistro e per anno, con il
limite di € 50.000,00 per i
danni da animali

SCHEMA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro n°.....

Contraente/Assicurato Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I, 40
80138 – Napoli (NA)
C.F./P. IVA: 0087622633

Durata del contratto: 4 anni
Effetto dal: ore 24.00 del 30.06.2025
Scadenza il: ore 24.00 del 30.06.2029
Prima scadenza: ore 24.00 del 30.06.2026
Frazionamento: Annuale

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione, non soggetto a regolazione (*), è determinato in base all'elemento delle Retribuzioni Annuie Lorde (come definite in polizza) di seguito indicato:

Retribuzioni lorde annue	Tasso lordo pro mille	Premio lordo (euro)
235.000.000,00		

(*) Il dato di RAL sopra indicato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e la sua indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio annuo totale	€

La Società

Il Contraente